



Il bilancio illustrato agli avvocati dai commercialisti

Umberto Bocchino

Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università di Torino

Fondazione Fulvio Croce

Torino - 28 settembre 2019

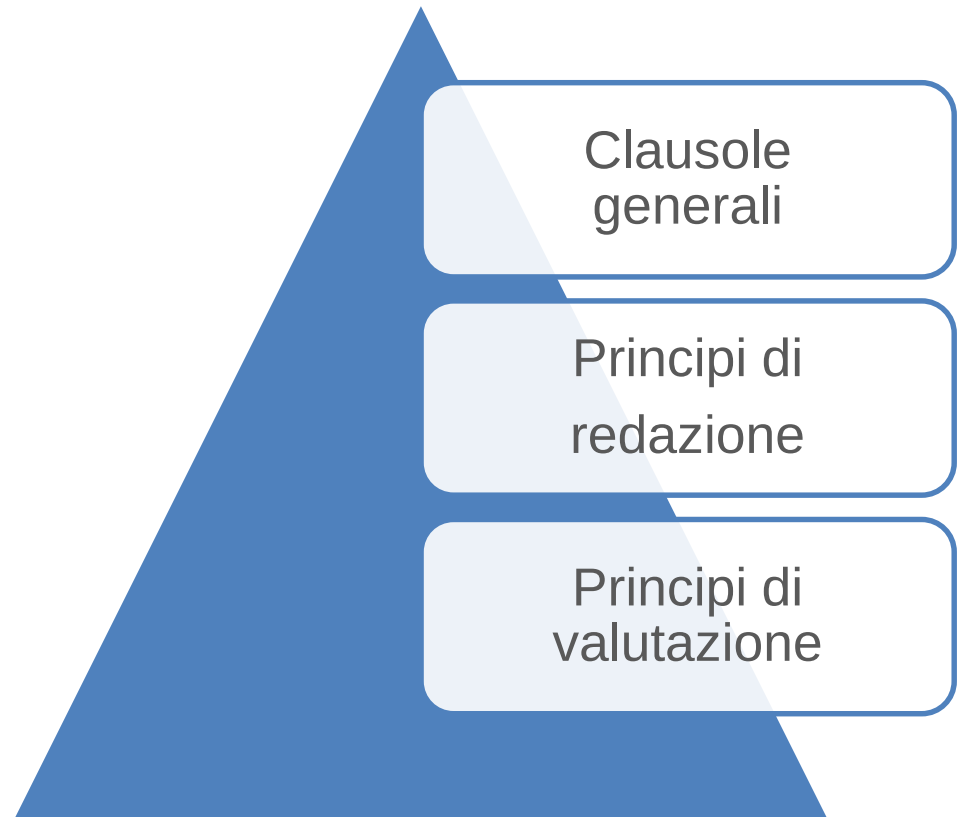
AGENDA

1. Cenni sui principi estimativi del bilancio d'esercizio
2. Gli schemi di bilancio

1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Nelle valutazioni di bilancio occorre seguire il seguente sistema gerarchico di norme:

Norme di rif.: art. 2423 c.c.



1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Clausole generali

Il bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve **rappresentare in modo veritiero e corretto** la situazione **patrimoniale** e **finanziaria** della società e il risultato **economico** dell'esercizio

- CHIAREZZA: rispetto schemi, divieto raggruppamenti, divieto compensi partite
- RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA: applicazione di stime “corrette”

Norme di rif.: art. 2423 c.c.

1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Principi di redazione del bilancio

1. Continuità
2. Prevalenza della sostanza sulla forma
3. Prudenza
4. Competenza
5. Rilevanza
6. Costanza dei criteri di valutazione → *DEROGHE per casi eccezionali con motivazione in nota integrativa*

Norme di rif.: art. 2423-bis c.c.

1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Principi di valutazione

Critério base del costo

Immobilizzazioni immateriali e materiali	→	costo storico ridotto per ammortamento o perdita durevole di valore
Attivo circolante	→	minore tra costo e valore di mercato
Crediti / Debiti	→	costo ammortizzato, fattore temporale e presumibile realizzo

Norme di rif.: art. 2426 c.c.

1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

I Principi «contabili» nazionali

I principi contabili sono «regole tecnico-ragioneristiche» che stabiliscono criteri, procedure, metodi per individuare:

- i fatti amministrativi da rilevare nella contabilità;
- le modalità di contabilizzazione (scritture contabili);
- i criteri di valutazione delle varie poste per la redazione del bilancio;
- le modalità di esposizione dei valori nelle voci di bilancio.

I principi contabili sono elaborati da organismi che si occupano di contabilità e bilancio: essi, in relazione al loro riferimento territoriale, possono essere «nazionali» oppure «internazionali».

I principi contabili «nazionali» sono elaborati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e sono disponibili sul sito istituzionale «www.fondazioneoic.eu».

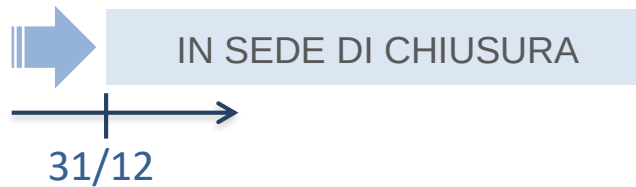
1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

La chiusura dell'esercizio e il cambiamento dei criteri "guida"



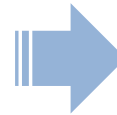
1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

La chiusura dell'esercizio e il cambiamento dei criteri "guida"



CRITERI

- Competenza economica
- Prudenza amministrativa



Sono criteri **disciplinati dal legislatore**: i bilanci devono cioè essere redatti secondo le medesime logiche per rispondere all'esigenza di comunicare all'esterno ai numerosi stakeholders **risultati della gestione** tra loro **comparabili**

1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Continuità

Nozione

- La valutazione delle voci di bilancio deve avvenire nella prospettiva di continuità dell'attività d'impresa.
- Ci si trova quindi in assenza di una fase liquidatoria, sia per legge sia per volontà (ad esempio) dei soci.
- Quando «le situazioni di crisi pongono incertezze sulla continuità aziendale [...] non è autorizzato l'abbandono della prospettiva della continuità aziendale perché quest'ultima, ancorché incerta, non è ancora venuta meno» (OIC 11, 2018).

1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Prevalenza sostanza sulla forma

Nozione e casi

Tale principio, inserito nel novellato art. 2423 del c.c. evidenzia come sia necessario rilevare e presentare le voci di bilancio tenendo conto della sostanza economica rispetto alla forma delle medesime.

Si pensi alla vendita di un bene con riacquisto del medesimo a termine, ove la sostanza economica è riconducibile ad una fonte di finanziamento. A bilancio è quindi necessario iscrivere:

- l'onere dell'operazione descritta (gli interessi a conto economico);
- l'impegno legato al riacquisto (debito in Stato Patrimoniale)

1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il principio di competenza economica

Nozione

Principio fondamentale che definisce i costi/ricavi-quote di costi/ricavi che devono partecipare alla determinazione del risultato d'esercizio e, quindi, al capitale di funzionamento.

In base a tale principio si definiscono i componenti economici di reddito “attribuibili” all'esercizio:

- alcuni costi/ricavi sono stati rilevati in base al criterio della manifestazione numeraria ma non sono totalmente o parzialmente di competenza dell'esercizio in chiusura
- alcuni costi/ricavi che avranno manifestazione numeraria in futuro sono di competenza dell'esercizio in chiusura

1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il principio di prudenza amministrativa

Nozione

La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza, al fine di evitare una sopravvalutazione del reddito prodotto e del collegato capitale di funzionamento.

In base a tale principio:

- Occorre determinare e imputare le perdite presunte e rischi prevedibili;
- Escludere i profitti sperati (non realizzati), salvo casi espliciti.

ESEMPIO 1

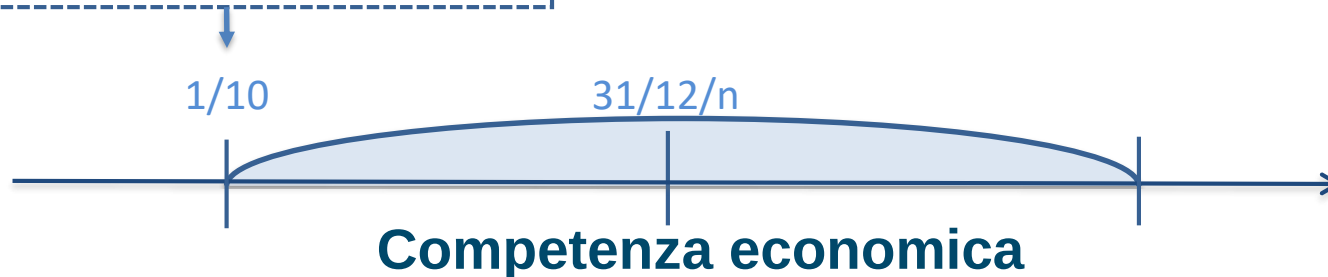
Un'impresa ha venduto prodotti finiti per 10 ad un cliente ma alla data di chiusura non è stata ancora emessa la fattura.



ESEMPIO 2

Il 1/10/n, un'impresa ha incassato un affitto semestrale anticipato pari a 60 Euro

Manifestazione finanziaria



deve essere attribuito
all'esercizio n per la
quota parte di
competenza



È necessario stabilire in base
a quale criterio: basandosi
sul tempo fisico, la quota da
attribuire è pari a 30.

ESEMPIO 3

Un'impresa detiene un immobile iscritto in stato patrimoniale a 100, il valore di mercato alla data di chiusura è 700.



Il plusvalore
maturato
sull'immobile è da
attribuire per
competenza
all'esercizio?



Nel bilancio redatto secondo le norme del Codice Civile **non** è possibile rilevare per competenza tale ricavo maturato, in quanto si tratta di un ricavo non realizzato e la sua iscrizione sarebbe in contrasto con il principio di prudenza amministrativa.

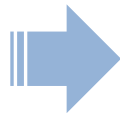
ESEMPIO 4

Un'impresa detiene un terreno iscritto in stato patrimoniale a 100. A causa di una modifica del «piano regolatore», il terreno passa da «edificabile» ad «agricolo». Il valore di mercato alla data di chiusura è 10.

31/12



Il minusvalore
sul terreno è da
attribuire per
competenza
all'esercizio?



Nel bilancio redatto secondo le norme del Codice Civile occorre rilevare per competenza tale minusvalenza, anche se non si è ancora «manifestata finanziariamente», in quanto si tratta di una perdita di valore «durevole» e la sua mancata iscrizione sarebbe in contrasto con il principio di prudenza amministrativa.

1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Rilevanza

Nozione (art. 2423 cc)

«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione»

1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Costanza criteri di valutazione

Rinvio

Si rinvia alla modifica dei criteri di valutazione, anticipando che l'assenza di costanza dei medesimi può essere un mezzo per effettuare politiche di bilancio;

→ ad esempio: contenimento delle perdite o incremento degli utili.

1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Correzione di errori

Nozione (Cfr. OIC 29)

«Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile».

1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Rilevanza

Correzione (Cfr. OIC 29)

- «La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore».
- Attenzione a:
 1. Dati comparativi;
 2. Delibera nulla o annullabile che aveva approvato tale bilancio.

1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Cambiamenti di principi contabili

Attenzione

- L'2423-bis, comma 1, numero 6, codice civile stabilisce che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
- Deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali e che in questi casi la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
- Operativamente i cambiamenti sono determinati retroattivamente, rilevando i relativi effetti sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso
- Gli effetti dei cambiamenti obbligatori (ex lege) sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle norme che disciplinano il cambiamento.

1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Cambiamenti di stime

Stime (Cfr. OIC 29)

- «Le stime, nell'ambito di un predeterminato principio contabile, sono i procedimenti ed i metodi in base ai quali si perviene alla determinazione di un valore ragionevolmente attendibile di attività, passività, costi e ricavi»
- Operativamente i cambiamenti delle medesime sono rilevati nel bilancio dell'esercizio in cui si verifica il cambiamento.
- Gli effetti del cambiamento di stima sono classificati a conto economico.

1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Fatti di rilievo (dopo la chiusura dell'esercizio)

Nozione (Cfr. OIC 29)

Trattasi di quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.

1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Fatti di rilievo (dopo la chiusura dell'esercizio)

Casi (Cfr. OIC 29 – fatti manifestati dopo la chiusura dell'esercizio)

- la definizione di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- fatti da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore
- la determinazione del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
- la determinazione, dopo la chiusura dell'esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso;

1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Parti correlate

Nozione

Il n. 22-bis al comma 1 dell'art. 2427 c.c. richiede che in Nota Integrativa si dia indicazione delle operazioni con parti correlate, qualora le stesse siano rilevanti.

Si è osservato come il Legislatore ha voluto evidenziare le operazioni intercorse con soggetti accomunati da interessi, in quanto le medesime possono presentare una fattispecie di rischio essendovi potenziali effetti sui valori e sul risultati di bilancio

1. CENNI SUI PRINCIPI ESTIMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Parti correlate

Nozione

«le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società»

AGENDA

1. Cenni sui principi estimativi del bilancio d'esercizio
2. Gli schemi di bilancio

2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

Lo Stato Patrimoniale: rigidità dello schema e sua struttura

ATTIVO	PASSIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI	B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) ATTIVO CIRCOLANTE	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) RATEI E RISCONTI	D) DEBITI
	E) RATEI E RISCONTI

Norme di rif.: art. 2424 c.c.

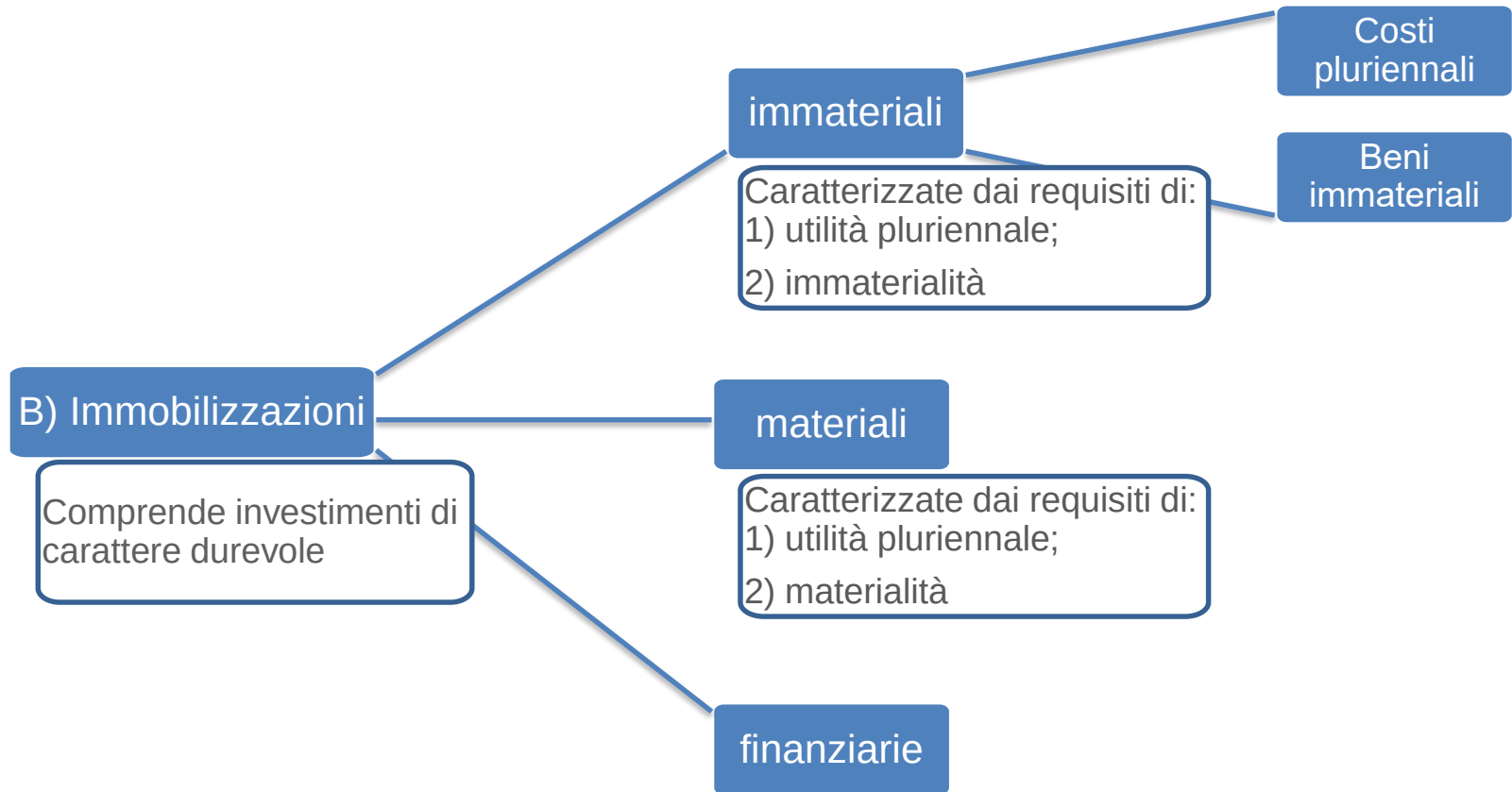
2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

L'Attivo dello Stato Patrimoniale: punti di attenzione

- Nell'attivo dello stato patrimoniale la distinzione fondamentale è tra:
B. Immobilizzazioni e C. Attivo circolante
 - Le voci dell'attivo dello stato patrimoniale devono essere iscritte al netto delle eventuali *“poste rettificative”* o *“rettifiche di valore”*
- Il “parametro” determinante per la collocazione di una voce nelle immobilizzazioni è la destinazione.
- Fondi ammortamento vs fondi svalutazione

2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

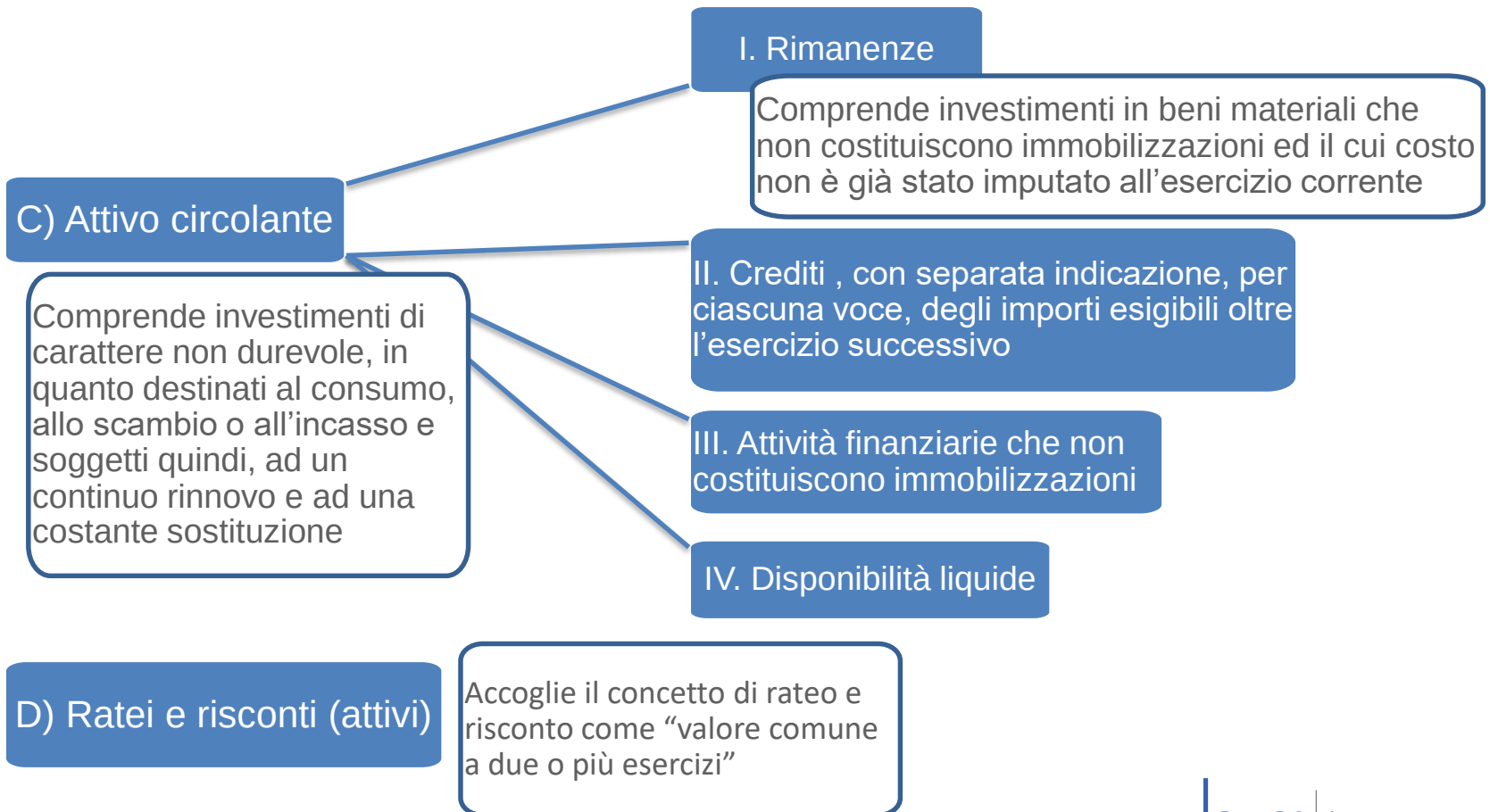
L'Attivo dello Stato Patrimoniale



Norme di rif.: artt. 2424 e 2424-bis c.c.

2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

L'Attivo dello Stato Patrimoniale



2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

Il Passivo dello Stato Patrimoniale: punti di attenzione

- Nel passivo una prima distinzione fondamentale è tra: A. Patrimonio netto e D. Debiti
- Vi sono poi altre distinzioni rilevanti, ossia:
 1. Voci per Fondi Rischi ed Oneri
 2. TFR e Voci del Passivo
 3. Ratei e Risconti

} Il criterio distintivo di classificazione del passivo è l'origine delle fonti di finanziamento.

Norme di rif.: art. 2424-bis c.c.

2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

Il Conto Economico: rigidità dello schema e sua struttura

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B $\pm$ C $\pm$ D)

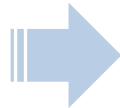
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) *UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO*

2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

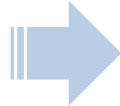
Il Conto Economico: rigidità dello schema e sua struttura

A) VALORE DELLA PRODUZIONE



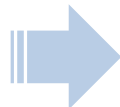
Nel gruppo contraddistinto dalla lettera maiuscola A del conto economico vanno inserite tutte quelle voci di ricavo relative al valore della produzione effettuata nel corso dell'esercizio.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE



Il gruppo contraddistinto dalla lettera maiuscola B del conto economico comprende tutte quelle voci di costo relative al valore della produzione effettuata nel corso dell'esercizio

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI



Nel gruppo contraddistinto dalla lettera maiuscola C del conto economico vanno inserite tutte quelle voci di costo e di ricavo relative a proventi ed oneri di natura finanziaria dell'impresa.

Norme di rif.: art. 2425 c.c.

2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

Il Conto Economico: da risultato prima delle imposte a risultato d'esercizio

Il risultato parziale “Risultato prima delle imposte” rappresenta il risultato economico della gestione d'impresa nella sua globalità, senza tener conto dell'eventuale carico fiscale.

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

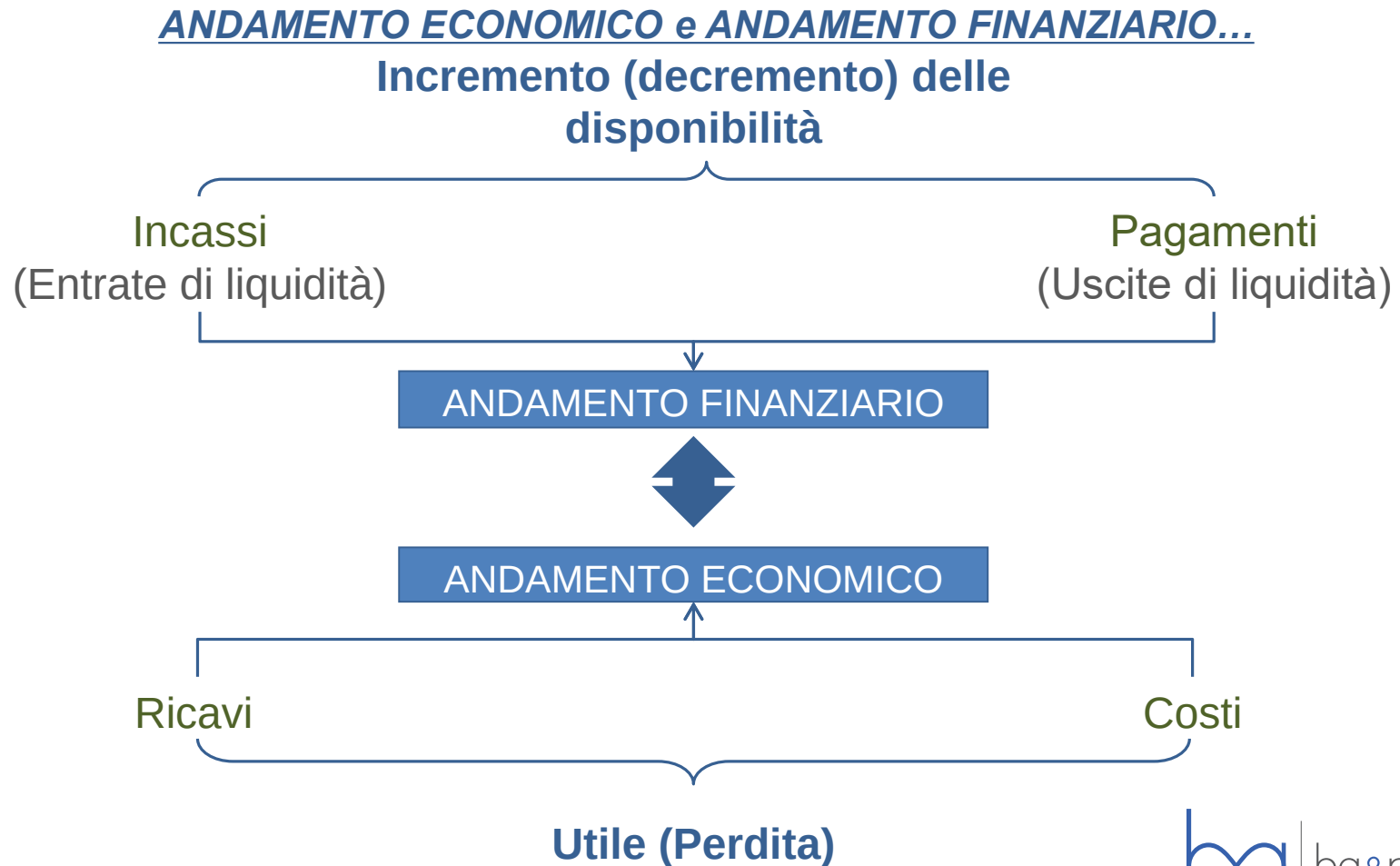
21) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO

Nella voce “*Imposte sul reddito d'esercizio*” si inseriscono le imposte dirette quali **IRES** e **IRAP** relative all'esercizio considerato.

Norme di rif.: art. 2425 c.c.

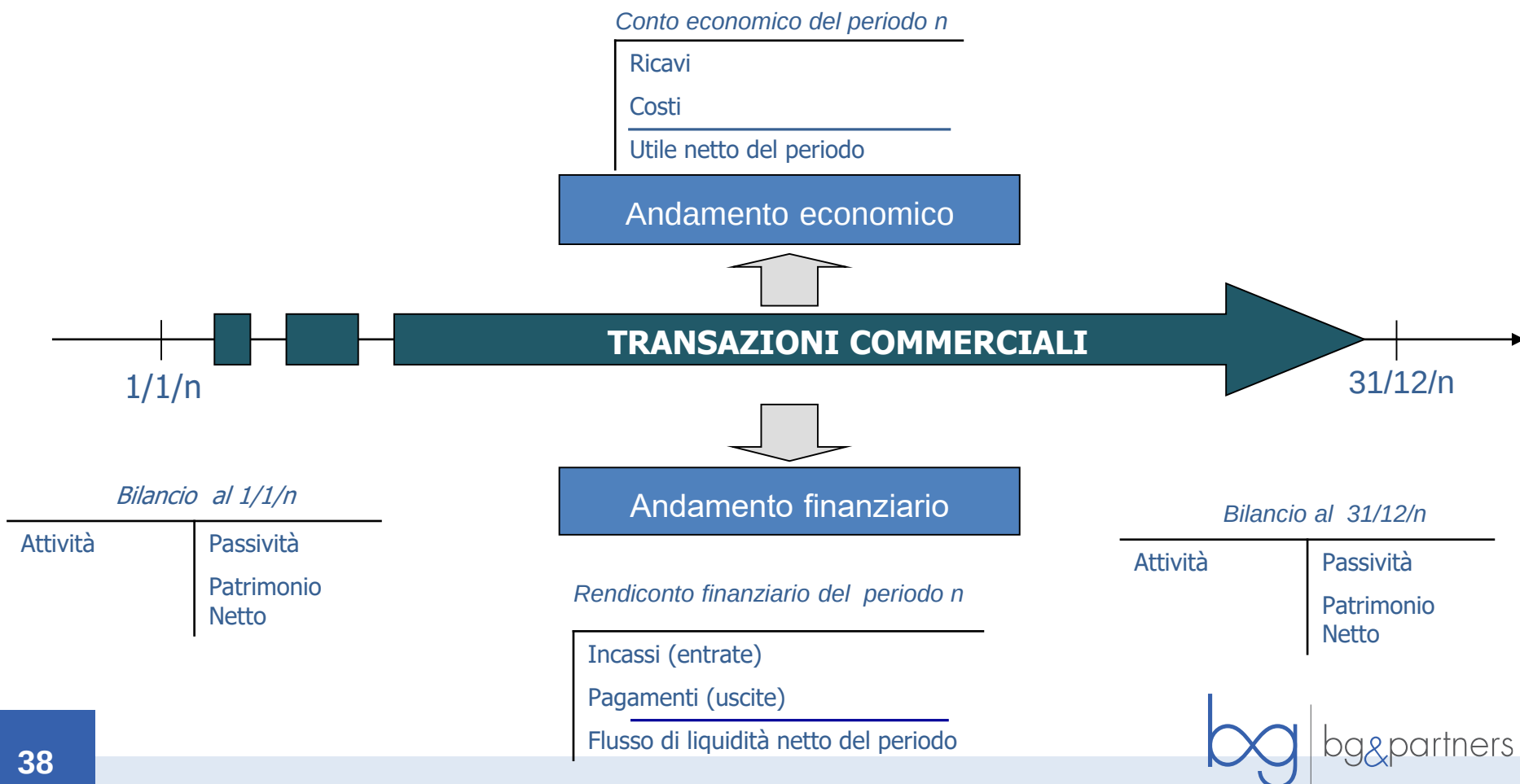
2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

Il Rendiconto Finanziario



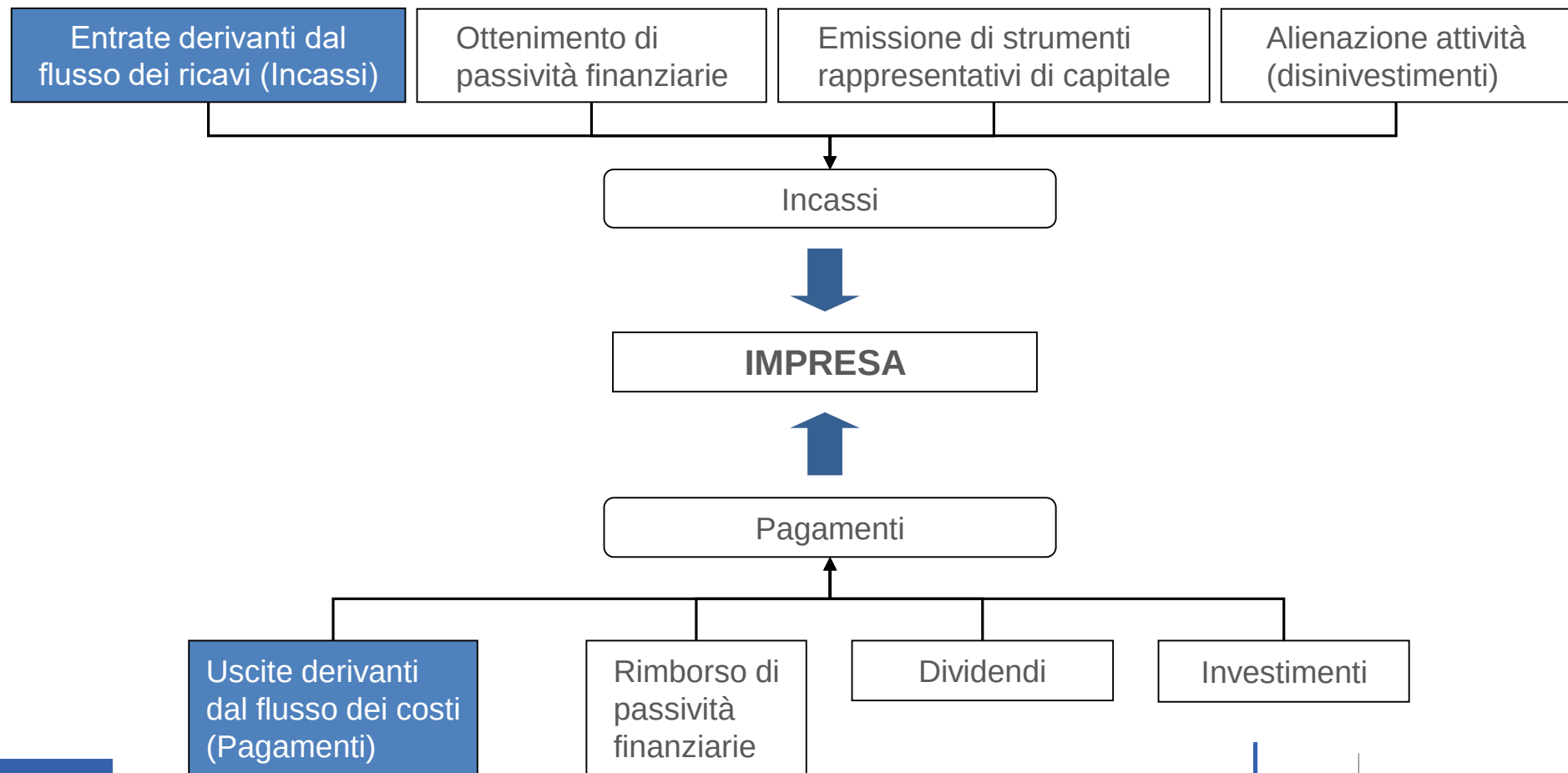
2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

Concetti generali circa il Rendiconto Finanziario...
e collegamenti con il bilancio



2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

Le principali movimentazioni finanziarie



2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

Normativa di riferimento

Il Rendiconto Finanziario è un documento importante per i lettori del bilancio.

Il Codice Civile (artt. 2423 e 2425-ter) richiede la redazione del rendiconto finanziario per le sole società di capitali con bilancio in forma ordinaria (artt. 2435-bis e 2435-ter), definendone la tipologia (rendiconto finanziario di liquidità) e la forma di rappresentazione (indicazione dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, dall'attività di investimento e da quella di finanziamento) ma non un dettagliato schema rigido.

Il principio contabile nazionale OIC 10 ne prevede sempre la redazione tenuto conto della sua rilevanza informativa.

Gli IAS/IFRS prevedono il rendiconto finanziario come uno dei documenti obbligatori del bilancio (IAS 1).

Vi è uno specifico principio contabile internazionale dedicato al rendiconto finanziario (IAS 7).

2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

Normativa di riferimento

Questi principi richiedono che:

tutte le imprese predispongano un rendiconto finanziario:
esso è parte integrante del suo bilancio;

- vi sia un solo tipo di rendiconto → rendiconto finanziario di liquidità;
- vi sia una sola forma di rappresentazione → classificazione per attività (gestione reddituale/operativa, di investimento e di finanziamento).

2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

Il rendiconto finanziario secondo oic 10 e ias 7

Flusso di liquidità della gestione reddituale/attività operativa	A
Flusso di liquidità dell'attività di investimento	B
Flusso di liquidità dell'attività di finanziamento <i>-Operazioni con i soci</i> <i>-Operazioni con i terzi</i>	C
Incremento (o decremento) delle disponibilità liquide	$D = A + B + C$
<i>Disponibilità liquide all'inizio del periodo</i>	<i>E</i>
<i>Disponibilità liquide alla fine del periodo</i>	<i>$F = D + E$</i>

2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

Il flusso di liquidità della gestione reddituale/attività operativa

Il flusso di liquidità della gestione reddituale/attività operativa include:

- incassi derivanti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
- pagamenti a fornitori per l'acquisto di materie prime, semilavorati, merci e servizi;
- pagamenti a, e per conto di, lavoratori dipendenti;
- pagamenti e rimborsi di imposte sul reddito.



IL FLUSSO DI LIQUIDITÀ DELLA GESTIONE REDDITUALE/ATTIVITÀ OPERATIVA È UN INDICATORE CHIAVE DELLA MISURA IN CUI L'IMPRESA HA GENERATO LIQUIDITÀ PER:

- ✓ mantenere la capacità operativa;
- ✓ fare nuovi investimenti;
- ✓ rimborsare i prestiti;
- ✓ pagare dividendi.

SENZA RICORRERE A FINANZIAMENTI ESTERNI

2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

Il flusso di liquidità della gestione reddituale/attività operativa

+ Incassi derivanti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi	
- Pagamenti a fornitori per l'acquisto di materie prime, semilavorati, merci e servizi	(.....)
- Pagamenti a, e per conto di, lavoratori dipendenti	(.....)
- Pagamenti e rimborsi di imposte sul reddito	(.....)
Flusso di liquidità generato (assorbito) dalla gestione reddituale/attività operativa	

2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

Il flusso di liquidità dell'attività di investimento

Il flusso di liquidità dell'attività di investimento include:

- pagamenti per acquisizioni di immobili, impianti e macchinari, beni immateriali e altri beni immobilizzati;
- incassi per vendita di immobili, impianti e macchinari, beni immateriali e altri beni immobilizzati;
- pagamenti per concessione di prestiti a terzi;
- incassi per rimborso di prestiti a terzi;
- pagamenti per acquisti di partecipazioni e titoli;
- incassi per vendita di partecipazioni e titoli;
- incasso dividendi e interessi attivi.



Il flusso di liquidità dell'attività di investimento rappresenta il flusso netto di entrate/uscite relative agli investimenti dell'impresa. Le imprese che oggi investono (uscite di denaro) pongono le premesse per avere domani maggiori entrate (es. dall'attività operativa per incremento delle vendite)

2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

Il flusso di liquidità dell'attività di investimento

- Pagamenti per acquisizioni di immobili, impianti e macchinari, beni immateriali e altri beni immobilizzati	(.....)
+ Incassi per vendita di immobili, impianti e macchinari, beni immateriali e altri beni immobilizzati	
- Pagamenti per concessione di prestiti a terzi	(.....)
+ Incassi per rimborso di prestiti a terzi	
- Pagamenti per strumenti finanziari	(.....)
+ Incassi per strumenti finanziari	
- Pagamenti per acquisti di partecipazioni in controllate, collegate, joint venture	(.....)
+ Incassi per vendita di partecipazioni in controllate, collegate, joint venture	
+ Incassi per dividendi e interessi attivi	
Flusso di liquidità generato (assorbito) dall'attività di investimento	

2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

Il flusso di liquidità dell'attività di finanziamento

Il flusso di liquidità dell'attività di finanziamento include:

- incassi derivanti da emissione di azioni;
- incassi da ottenimento di prestiti, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine;
- pagamenti per rimborso di prestiti, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine;
- pagamento di dividendi.



**RAPPRESENTA IL FLUSSO NETTO DI ENTRATE/USCITE
RELATIVE ALL'OTTENIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE
DA SOGGETTI QUALI SOCI E CREDITORI.
LE IMPRESE CHE OGGI OTTENGONO RISORSE DOMANI LE
DOVRANNO RESTITUIRE. IN CHE MODO?**

2. GLI SCHEMI DI BILANCIO

Il flusso di liquidità dell'attività di finanziamento

+ Incassi derivanti da emissione di azioni o altri titoli rappresentativi di capitale	
- Pagamenti per acquisizioni di azioni proprie	(.....)
+ Incassi da ottenimento di prestiti, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine	
- Pagamenti per rimborso di prestiti, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine	(.....)
- Pagamento di dividendi	(.....)
Flusso di liquidità generato (assorbito) dall'attività di finanziamento	

ALCUNI ESEMPI

IMPRESA A

ATTIVITA' OPERATIVA	+ 1.000
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	- 1.500
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
- <i>Operazioni con i soci</i>	
- <i>Operazioni con i terzi</i>	+ 530
FLUSSO DI LIQUIDITÀ DEL PERIODO	+ 30
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI	100
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	130

Investimenti in
macchinari e
brevetti

Finanziamento
bancario a 10 anni

ALCUNI ESEMPI

IMPRESA B

ATTIVITA' OPERATIVA	- 600
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	--
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
- <i>Operazioni con i soci</i>	
- <i>Operazioni con i terzi</i>	+ 630
FLUSSO DI LIQUIDITÀ DEL PERIODO	+ 30
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI	100
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	130

Scoperto di
conto corrente
bancario

ALCUNI ESEMPI

IMPRESA C

ATTIVITA' OPERATIVA	- 1.000
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	+ 500
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
- <i>Operazioni con i soci</i>	
- <i>Operazioni con i terzi</i>	+ 530
FLUSSO DI LIQUIDITÀ DEL PERIODO	+ 30
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI	100
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	130

Vendita “gioielli
di famiglia”

Scoperto di
conto corrente

ALCUNI ESEMPI

IMPRESA D

ATTIVITA' OPERATIVA	+ 1.030
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	- 600
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
- <i>Operazioni con i soci</i>	
- <i>Operazioni con i terzi</i>	- 400
FLUSSO DI LIQUIDITÀ DEL PERIODO	+ 30
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI	100
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	130

Investimenti in
macchinari e
brevetti

Rimborso di un
debito contratto
qualche anno fa

Umberto Bocchino
Professore Ordinario di Economia Aziendale, Dottore Commercialista
Counsel BG&Partners, Torino

u.bocchino@bgpartners.it
www.bgpartners.it